



Dalla Severino ai Referendum i diritti non hanno padroni.

Quando le polemiche sulla applicabilità della legge Severino iniziavano ad occupare le cronache politiche l'Unione sottolineava che *"In realtà quello che si mette in scena in questi giorni è solo l'ennesimo capitolo della saga, tutta italiana, che ha visto la politica giudiziaria di un grande paese democratico piegata ai calcoli di parte, dell'uno e dell'altro schieramento, e legata a triplo filo alle vicende giudiziarie di singoli personaggi politici; con la magistratura a fare da arbitro non solo delle contese giudiziarie ma anche di quelle politiche"*.

Un giudizio che nasceva dalla constatazione, immediata, che per l'ennesima volta una questione che aveva risvolti di carattere giuridico coinvolgenti principi di diritto fondamentali, veniva (mal)inquadrata con visioni partigiane lontane dall'interesse generale. Oggi, dopo che i media, per giorni e giorni, sono stati invasi dalle diverse opinioni, è doveroso ribadire tale giudizio rifiutando la logica di contrapposizione strumentale che si avverte in molti commenti, e anche ricostruire un ordito che attualmente vede coinvolto il leader di uno schieramento ma in realtà riguarda quei cittadini che, in futuro, possono ritrovarsi nella medesima situazione. Sotto questo aspetto il tema ha interesse per l'Unione che, come dimostra la sua storia, non ha alcuna convenienza da tutelare se non quelle che riguardano tutti i cittadini e che, per tale motivo, mentre si sottrae alla logica predeterminata che dalle convenienze di parte deriva, non può tartufescamente esimersi dall'intervenire in una discussione che coinvolge beni primari fondamentali in uno Stato di diritto se non altro perché, come acutamente osservato, si tratta di una questione giuridica *"che interessa non soltanto il destinatario della cosiddetta decadenza ma la massa dei soggetti titolari del diritto elettorale attivo"*.

* * * *

Non solo. Questa vicenda, anche questa vicenda, fa emergere il deficit di rigore, coerenza e sistematicità che ha caratterizzato la produzione legislativa negli ultimi decenni, laddove si sono affrontati - sotto la spinta di ondate emozionali legate alla *"questione morale"* che indubbiamente affligge il sistema politico italiano - i rapporti tra il potere giudiziario (da non confondersi con la Magistratura che è l'Ordine chiamato ad amministrarlo) e quello legislativo. Dalla riforma dell'istituto della immunità parlamentare, passando per quella dell'articolo 79 della Costituzione, alle numerose leggi che hanno stabilito vincoli e preclusioni all'attività politico/istituzionale, per finire proprio con la normativa di cui oggi si discute, la tematica della delimitazione della libertà e dell'autonomia dei singoli poteri dello Stato è stata via via banalizzata, piegata alle vulgate del momento in cui di tali leggi si discuteva, utilizzata come arma per acquisire consenso, spesso ignorando - ovvero cinicamente rimuovendo - le ragioni che stavano alla base delle scelte fatte dai Costituenti; ciò al punto da licenziare, proprio sul tema che occupa, soluzioni poi bocciate dalla Consulta. Il risultato è stato che la Politica, incapace di garantire al suo interno dei meccanismi di selezione e di controllo autonomi rispetto al potere



giudiziario, gli ha di fatto lasciato il compito – improprio – di verifica “*etico/morale*” della classe politica. Una “*invasione di campo*” sulla quale, passati i tempi di *tangentopoli*, commentatori equamente divisi tra destra e sinistra avevano finito per concordare, e che si sarebbe dovuta correggere, da un lato attraverso un severo auto-controllo interno della Politica e d’altro lato con una riforma costituzionale di ampio respiro che - incidendo sui meccanismi di verifica dell’azione penale, sulla garanzia di terzietà dei giudici, sulla conformazione dell’organo di governo autonomo della magistratura, sulle incompatibilità tra ruoli politici ed appartenenza all’ordine giudiziario - avrebbe allontanato i rischi di supplenza impropria, non solo restituendo all’azione giudiziaria una immagine di imparzialità e di equidistanza ma anche rafforzandone l'autonomia dalle aggressioni esterne.

* * * *

Tutto questo non è stato fatto, al contrario si è continuato a blandire l’ordine giudiziario, al più “*contrattando*” con lo stesso - alla stregua di una impropria trattativa sindacale - la sostanziale *intoccabilità* del titolo IV della Costituzione, finendo in tal modo per subirne le pretese. Da un altro lato si è reagito in maniera scomposta quando l’azione penale riguardava un rappresentante politico; fino al punto di negare – ciò che è impensabile in uno stato di diritto – la sottoposizione di tutti cittadini alla legge. Un comportamento miope, prima ancora che inadeguato, che ha finito col rafforzare la diffidenza di vasti strati della cittadinanza sia nei confronti della Politica che della Giurisdizione, ed ha prodotto frutti legislativi non sufficientemente meditati nei loro effetti e nelle loro implicazioni costituzionali, come è per l’appunto il caso della legge Severino. Una normativa di cui oggi si scoprono difetti e dubbi di costituzionalità che venne però approvata - a dimostrazione della inadeguatezza e della spasmodica ricerca di consenso popolare di cui sopra - da una maggioranza parlamentare vastissima, preoccupata solo di indossare il vestito della intransigenza in vista delle elezioni allora imminenti. Ed è bene rammentare, a maggior dimostrazione dell’assunto, che nel corso del dibattito che precedette e seguì l’approvazione di tale legge, si alzarono le voci di alcuni giuristi, tra i quali anche quelle provenienti dall’Unione, a sottolineare che taluni degli effetti avrebbero prodotto seri problemi di compatibilità costituzionale e nuove occasioni di conflitto tra il giudiziario e il legislativo, ma esse vennero del tutto ignorate. Ora che la situazione è deflagrata al danno si aggiunge la beffa di una discussione che, nuovamente, ripropone il difetto di sempre: con il diritto che si vorrebbe sottomesso agli interessi delle fazioni politiche, ignaro dei dubbi e delle complessità che una vicenda così articolata propone, utilizzato in maniera preconcepita, attento al particolare e non ai principi.

* * * *

Viceversa dai principi bisogna partire per stabilire, intanto, che coloro i quali negano la supremazia del Parlamento in tema di eleggibilità sulla scorta dell’ovvia subordinazione alla legge di tutti i cittadini, indicano una strada che porta ad effetti aberranti. L’articolo 66 della Costituzione non è un accidente della storia, né un relitto della prima Repubblica: è una norma voluta dai costituenti proprio per delimitare il confine di, reciproca, autonomia ed intangibilità fra i



poteri dello Stato. Una norma che nasceva dall'esperienza e dalla tradizione delle democrazie parlamentari, inserita in contrapposizione alla appena conclusa esperienza fascista. Se una legge riduce la valutazione del Parlamento ed una mera "presa d'atto", la sua compatibilità con la Costituzione deve essere valutata, e non per favorire questo o quello, ma per verificare la coerenza democratica del sistema. Così come, al di là della natura penale o meno delle conseguenze che dalla applicazione della legge Severino derivano, rimane aperta la questione del carattere "affittivo" delle stesse, e dunque la compatibilità di una loro applicazione retroattiva con riguardo a fatti commessi prima del loro inserimento nell'ordinamento; ciò secondo la Costituzione e la normativa convenzionale. Ed allora la questione che deve essere verificata è semmai la compatibilità di una eventuale applicazione retroattiva che incida su un aspetto così importante della vita democratica quale il mandato parlamentare. Questioni, tutte quelle qui riassunte, su cui i giuristi si sono divisi in questi giorni fortunatamente senza seguire logiche di appartenenza, e che bene sarebbe affidare a quelle Corti che istituzionalmente da tali logiche sono per definizione lontane.

* * * *

Viceversa rimane aperto il punto dell'adeguatezza della Politica italiana nel suo complesso ad affrontare un passaggio tanto delicato senza rifugiarsi proprio nelle brutali logiche di parte. In realtà anche questa vicenda conferma la necessità di porre fine al conflitto strumentale sui temi che attengono ai diritti fondamentali dei cittadini, quelli ricompresi nella formula ormai trita che si definisce "questione giustizia". Una questione che i penalisti italiani affrontano da anni, reclamando una riforma di struttura per ammodernare il sistema e garantire i cittadini, non per rivalsa nei confronti degli avversari politici o peggio per garantirsi impunità. Una questione che oggi è sottoposta agli italiani attraverso i quesiti referendari, che - va chiarito subito con determinazione e nettezza - come sempre deve essere per i referendum, non appartengono a nessuno schieramento e si rivolgono a tutti. Ogni adesione è cercata e benvenuta: l'Unione auspica che ve ne siano copiose da parte degli esponenti di tutti i partiti - anche quelli che negli ultimi anni hanno negato la necessità di riforme costituzionali - poiché i temi della separazione delle carriere, della responsabilità civile dei magistrati, dei fuori ruolo, dell'ergastolo e della custodia cautelare, riguardano e coinvolgono tutti. I referendum sono un'iniziativa politica che vuole dar voce ai cittadini, una forma di democrazia diretta, una straordinaria occasione per levare la politica sulla giustizia dai confini angusti nei quali è confinata da anni, nessuno può immiserirne il significato trasformandola in un plebiscito a favore o contro un singolo esponente politico.

* * * *

Insomma, sarebbe delittuoso - per usare un termine caro a chi usa la questione giustizia come una clava - applicare all'istituto del referendum la medesima logica partigiana usata per risolvere le questioni di diritto che riguardano le regole della vita democratica. I temi referendari vanno affrontati con onestà intellettuale, per la sostanza dei problemi che mettono sul tavolo e che vogliono affidare alla decisione diretta dei cittadini. Il cui diritto di esprimersi non deve essere



ostacolato per automatica reazione verso l'avversario politico che abbia aderito alla campagna referendaria, anche se si ritiene che quell'adesione sia strumentale: perché ciò che conta è poter dibattere e deliberare su temi importanti, tanto più quando sono obiettivo dichiarato della propria azione politica. In questo senso, sono apprezzabili le dichiarazioni del senatore Casson, spesso lontano dalle posizioni degli avvocati penalisti ma che, pur dopo aver classificato dal suo punto di vista come tattica e strumentale la firma di Silvio Berlusconi, non ha ritirato la propria, anzi si è ripromesso un maggiore impegno su un paio di temi referendari di suo specifico interesse. Mentre non è apprezzabile, viceversa, tanto il voltafaccia di chi a parole propugna l'abolizione dell'ergastolo e poi contrasta la raccolta delle firme che porta a quel risultato, per il timore di essere accomunato al "nemico", quanto l'atteggiamento di chi utilizza il referendum per "regolare conti" aperti in Tribunale.

* * * *

L'Unione Camere Penali rifiuta queste logiche avviliti, chiede che si guardi all'interesse generale ed ai valori democratici, confidando che, in questo delicato frangente della vita pubblica, si sappiano recuperare i medesimi valori. Solo così si potrà rimettere nelle mani dei cittadini quel dibattito sui grandi temi della giustizia che la politica, per le ragioni sopra descritte, da lungo tempo elude.

Roma, 4 settembre 2013

La Giunta